
[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00354

Atto n. 4-00354

Pubblicato il 24 luglio 2006

Seduta n. 23

SAIA - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la legge 57/2001 dal titolo "Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati" ha gravemente compromesso i diritti delle vittime della strada ad ottenere un giusto ed equo risarcimento;

la legge 273/2002 dal titolo "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza" li ha ulteriormente limitati;

nonostante questi provvedimenti e i considerevoli risparmi derivati, le Compagnie non hanno ridotto le tariffe assicurative ma, al contrario, le hanno aumentate considerevolmente passando da passività asserite di 3.000 miliardi delle vecchie lire nell'anno 2000 a 3.000 miliardi di profitti nel 2005;

sarebbe necessario un chiarimento del Ministero in merito all'emanando schema di regolamento attuativo della procedura di "risarcimento diretto" che, all'art. 9, lede il diritto alla difesa delle vittime della strada lasciandole alla mercè delle compagnie senza la possibilità di un'adeguata e tempestiva tutela sin dalla delicata fase stragiudiziale;

infatti l'intervento del professionista è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire un'adeguata tutela stragiudiziale, come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 11606, sez. III civile, 31 maggio 2005, nel punto in cui si afferma che "Il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento" e che "l'onorario di quest'ultimo è dovuto dall'assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, e indipendentemente dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni";

la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, tenuto conto che la regolarità del contraddittorio deve essere osservata anche nella fase stragiudiziale, posto che il danneggiato assume l'indiscussa veste di parte debole, mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente organizzate e attrezzate;

la negazione di tale diritto, per stessa recente ammissione del Governo, dovrebbe avere effetti di diminuzione del costo dei premi RC auto nel lungo periodo, che, in termini assicurativi, significa mai;

non corrisponde al vero neanche l'ipotesi di una maggiore rapidità nella liquidazione dei danni in quanto, con la procedura descritta nell'art. 9, la "difesa"

sarebbe assunta paradossalmente dalla stessa compagnia debitrice la quale dovrebbe fornire "l'assistenza tecnica necessaria per garantire l'integrale risarcimento del danno";

inutile precisare che l'impresa ha tutto l'interesse ad erogare il minore risarcimento possibile, con tempi il più possibile dilatati e con una istruttoria il più possibile approssimativa e carente,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno fornire un chiarimento su questi punti, nonché una valutazione su quelli che potrebbero essere i pesanti effetti occupazionali per i professionisti del settore quali patrocinatori, periti e liquidatori.